

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E XIV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 4
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 14
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 15
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 16
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 16
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 18
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 19
CONVOCAZIONI . . . . .	» 23

### ISTRUZIONE (VIII) e IGIENE E SANITÀ (XIV) Commissioni riunite.

#### IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione* ERMINI. — Intervengono il Ministro della sanità, Mariotti e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e ERMINI: « Istituzione di un Istituto di educazione sanitaria » (899).

In apertura di seduta, il Presidente dà notizia che, in seguito ai drammatici incidenti verificatisi ieri nel corso delle votazioni per l'elezione dell'organismo rappresentativo universitario, è deceduto il giovane Paolo Rossi, che era stato aggredito da alcuni studenti di opposta tendenza politica. Mentre stigmatizza l'inqualificabile gesto, esprime alla famiglia dello studente il cordoglio delle Commissioni. Si associano alle espressioni di cordoglio il Ministro Mariotti e il Sottosegretario Caleffi.

Passando, quindi, all'esame della proposta di legge n. 899, il Presidente dà lettura del parere della Commissione Bilancio, che è favorevole subordinatamente all'accoglimento di una nuova formulazione dell'articolo 8.

Il Relatore per la VIII Commissione, Romanato, illustra le finalità del provvedimento, che è inteso a creare un Istituto che diffonda lo studio dei problemi della educazione sanitaria e promuova la preparazione del personale e del materiale necessario agli interventi in tale settore. Rammenta che l'Istituto dovrebbe avere sede presso l'Università di Perugia, dove già dal 1954 meritoriamente opera, benché con personale volontario e con contributi occasionali, un centro sperimentale di educazione sanitaria. Dopo aver suggerito talune modifiche agli articoli 3 e 5 della proposta, intese a snellire la composizione del Consiglio di amministrazione e a predeterminare almeno in via di massima la cifra dei contributi previsti da parte degli enti locali, conclude raccomandando l'approvazione della proposta stessa.

Con le considerazioni del Relatore Romanato — ad eccezione di quella prospettante l'opportunità di una modifica all'articolo 5 — dichiara di concordare il Relatore per la XIV Commissione, Barberi, che propone di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa delle Commissioni riunite.

Opponendosi a tale proposta, il deputato Valitutti rileva che la creazione di un Istituto di educazione sanitaria contrasta con l'esigenza di porre un freno alla proliferazione degli

enti: tanto più che, nella fattispecie, gli scopi dell'ente cui si vuole dar vita sono efficacemente perseguiti, o sono perseguibili, da altri centri ed istituzioni già esistenti.

Il deputato Pasqualicchio, dopo aver ricordato che lo stesso Ministro della sanità ebbe in diverse occasioni a deplorare la proliferazione degli enti, la cui molteplicità, in effetti, intralcia, invece di favorire, la realizzazione delle finalità che ad essi si assegnano, osserva che i mezzi che il progetto in esame predispone sono nettamente sproporzionati all'ambizione dei compiti ai quali si vorrebbe che assolvesse l'Istituto di educazione sanitaria. Si dichiara, pertanto, contrario alla proposta.

Il deputato Barba, replicando ai deputati Valitutti e Pasqualicchio, si esprime in favore del provvedimento, da riguardare come una prima felice iniziativa, che costituisca il paradigma di una futura e più vasta politica di educazione sanitaria.

Interviene, quindi, il deputato De Maria che illustra i motivi che lo hanno convinto a presentare, insieme al deputato Ermini, la proposta di cui si discute. Fa osservare che l'esistenza di una pluralità di enti, talvolta superflui o dannosi, non deve indurre a condannare anche la creazione di istituti utili o indispensabili, come è il caso di quello contemplato nella proposta n. 899: il quale, invero, risponde, benché in maniera per adesso limitata, alla esigenza oggi sempre più sentita della diffusione di una informata coscienza sanitaria fra i cittadini — esigenza di cui anzitutto il legislatore è chiamato a porre le condizioni di realizzazione. Tutto ciò — conclude — tanto più che in definitiva si tratta non già di istituire, ma di potenziare centri di educazione già in vita.

Il deputato Finocchiaro prospetta la opportunità che la proposta di legge venga discussa dopo che la Commissione Istruzione abbia esaminato la riforma dell'Università, dal momento che è in una struttura universitaria che l'erigendo Istituto intende inserirsi. Il Presidente Ermini osserva che l'attività dell'Istituto non ha carattere universitario. Il deputato Maria Alessi Catalano suggerisce di esaminare il problema dell'educazione sanitaria e degli enti ai quali debba spettare tale compito, nel quadro più organico della riforma sanitaria.

Il deputato Capua, pur concordando sulla necessità di offrire ai medici una adeguata preparazione in materia di educazione sanitaria, ritiene che a tale esigenza si potrebbe

provvedere attraverso un ampliamento dello insegnamento universitario dell'igiene.

Il deputato Franceschini afferma, per contro, che la necessità di una educazione sanitaria non riguarda, o non riguarda soltanto, la categoria dei medici, ma investe la generalità dei cittadini, epperò ha natura sociale e non scolastica e accademica. A questa esigenza che può ben dirsi di pubblica istruzione, nel senso pregnante dei termini, soprattutto la Commissione VIII non può restare insensibile. Si dichiara, quindi, contrario ad ogni proposta che sia, nella sostanza, intesa a rinviare a scadenza indeterminata l'esame del provvedimento.

Dopo un breve intervento del Ministro Mariotti, il Presidente Ermini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

### PROPOSTE DI LEGGE:

ZUCALLI ed altri: « Elevazione del contributo annuo a favore dell' " Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine " (O.N.A.I.R.C.) » (*Urgenza*) (1882);

ARMANI ed altri: « Elevazione del contributo annuo a favore dell' " Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine " (O.N.A.I.R.C.) » (*Urgenza*) (1900).

Il relatore Miotti Carli Amalia riferisce brevemente sui precedenti della discussione e ricorda come nella seduta del 20 aprile aveva presentato, sulla scorta del parere formulato dalla V Commissione (Bilancio), un nuovo testo unificato delle due proposte di legge, inteso ad elevare da lire 400 milioni a lire 800 milioni il contributo dell'O.N.A.I.R.C. a decorrere dall'anno finanziario 1966 e nella misura di 300 milioni per l'anno finanziario 1965.

Intervengono nella discussione i deputati: Bernet Maria e Levi Arian Giorgina, che esprimono vivissime perplessità sui due provvedimenti in discussione. Dopo aver rilevato l'opportunità di rivedere lo statuto dell'O.N.A.I.R.C., al fine di promuoverne l'ammodernamento, in conformità ai principi democra-

tici e costituzionali, si dichiarano contrari all'ergazione del contributo previsto all'Ente e richiamano l'attenzione della Commissione e del Governo sulla opportunità di prendere in considerazione la possibilità di trasferire gradualmente agli Enti locali la gestione degli istituti scolastici infantili e di sottoporre l'Opera al controllo della Corte dei conti.

Intervengono quindi i deputati Zucalli ed Armani, che in qualità di proponenti delle due proposte di legge, sottolineano l'importanza dell'opera meritoria svolta dall'Ente preposto al settore nelle zone di confine, e soprattutto l'urgenza, che al di fuori degli altri problemi sollevati nel corso della discussione, assumono i provvedimenti che consentono all'O.N.A.I.R.C. stessa di concedere al proprio personale opportuni miglioramenti, procedendo, in via preliminare, ad una equiparazione gerarchica effettiva con il personale dello Stato.

Successivamente, il deputato Botta dichiara di concordare con quanto esposto dai deputati Zucalli ed Armani e anticipa il voto favorevole del suo gruppo.

Dopo una breve replica del relatore Miotti Carli Amalia, il Sottosegretario Ceccherini, pone in evidenza l'opera efficace svolta dall'O.N.A.I.R.C. soprattutto nel campo della scuola materna, e, dopo aver osservato che i problemi insorti nel corso della discussione, potranno essere motivo di studio quando si affronterà la questione della scuola materna di Stato, dichiara che il Governo esprime parere favorevole al nuovo testo unificato predisposto dal relatore.

La Commissione quindi, dopo interventi dei deputati Borsari, Bressani, del Relatore Miotti Carli Amalia e del Sottosegretario Ceccherini, respinge un ordine del giorno non accolto dal rappresentante del Governo e presentato dai deputati Bernetic Maria, Borsari, Pagliarani, Jacazzi e Alatri, inteso ad invitare il Governo a promuovere le necessarie iniziative per lo scioglimento dell'O.N.A.I.R.C. e il passaggio delle relative gestioni alle Regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia nonché agli Enti locali.

Successivamente, dopo interventi dei deputati: Borsari, Bressani, Alatri, Russo Spina e Levi Arian Giorgina, viene accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo un ordine del giorno, presentato dai deputati Bernetic Maria e Levi Arian Giorgina, inteso ad invitare il Governo a promuovere l'adeguamento dello statuto dello O.N.A.I.R.C. ai principi posti dalla Carta costituzionale ed a prevedere, in particolare, la

rappresentanza degli Enti locali e delle regioni nel consiglio di amministrazione dell'O.N.A.I.R.C.

Sono approvati, quindi, senza modificazioni, gli articoli del nuovo testo predisposto dal relatore Carli Miotti Amalia, nella seguente formulazione:

#### ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.

#### ART. 2.

Per l'anno finanziario 1965 è concesso all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) un contributo straordinario di lire 300 milioni.

#### ART. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Al termine della seduta, le due proposte di legge nn. 1882 e 1900 sono votate a scrutinio segreto ed approvate nel testo unificato approvato in precedenza dalla Commissione e con il seguente titolo:

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'« Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965 ».

#### PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori MORO ed altri: « Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione d'iniziative di

interesse turistico ed alberghiero » (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2694).

Il Presidente ricorda che la Commissione, in attesa di un nuovo parere della V Commissione (Bilancio), approvati gli articoli del provvedimento senza modificazioni, aveva rinviato, la votazione segreta. Dà quindi comunicazione che la V Commissione (Bilancio) ha espresso in merito parere favorevole, a condizione che risulti soppresso l'articolo 7; con il quale si consente il trasferimento di residui al bilancio di competenza.

Il relatore Mattarelli Gino propone alla Commissione di votare in conformità al parere espresso dalla V Commissione (Bilancio) e di apportare una modificazione all'articolo 1, nel senso di introdurre, tra le iniziative di interesse turistico ed alberghiero che fruiscono della legge 15 febbraio 1962, n. 68, che si va modificando, anche gli ostelli per la gioventù e le case per ferie, così come previsto dalla successiva legge 9 febbraio 1963, n. 234.

Il Sottosegretario Sarti dichiara che il Governo non si oppone all'accoglimento delle modificazioni che sono state proposte e coglie l'occasione per preannunciare la presentazione da parte del Governo di un provvedimento inteso a prorogare la legge 15 febbraio 1962, n. 68.

Successivamente, la Commissione, accolte le modifiche all'articolo 1, proposte dal relatore, e, votata la soppressione dell'articolo 7, richiesta dalla V Commissione (Bilancio), vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

### AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

Il Presidente Cariglia ringrazia i membri della Commissione per la fiducia dimostrata gli eleggendolo Presidente, porge il suo saluto al rappresentante del Governo ed assicura ai commissari che terrà conto dei suggerimenti e delle proposte che possono valere ad accelerare ed a migliorare l'attività della Commissione stessa.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2795).

Il Relatore Storchi riferisce ampiamente sul disegno di legge del quale illustra le finalità e la portata sottolineando la importanza sociale e politica dei fini del provvedimento. Conclude proponendo alla Commissione l'approvazione del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Brusasca condivide l'impostazione del Relatore ma si dichiara contrario al mantenimento dell'articolo 3 del disegno di legge perché esso prevede una procedura macchinosa (quale quella del decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio) per la fissazione del prezzo massimo di copertina dei libri di testo, di lettura e sussidiari che siano diffusi dai libri adottati nel territorio metropolitano.

Il deputato Pezzino ritiene che non siano sufficienti i 60 milioni previsti dalla legge per assicurare i libri a tutti gli studenti delle scuole italiane all'estero.

Il deputato Pacciardi ricorda le ragioni per le quali ebbe già ad esprimere la sua posizione contraria al provvedimento generale volto ad assicurare i libri gratuiti agli studenti delle scuole italiane nel territorio della Repubblica, sostenendo che le suddette ragioni valgono anche per motivare l'opposizione al disegno di legge in discussione.

Il deputato Bemporad si dichiara contrario alla proposta di emendamento avanzata dal deputato Brusasca e sostiene la necessità di provvedere altresì a consentire che gli studenti italiani nelle scuole italiane all'estero siano provvisti di strumenti adeguati alla conoscenza delle lingue straniere.

Il deputato Cantalupo si associa alle riserve formulate dal deputato Pacciardi e si dichiara favorevole alla proposta di emendamento avanzata dal deputato Brusasca.

Il deputato Toros condivide le finalità del disegno di legge e ritiene che esso debba essere approvato nel testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Russo Carlo reputa necessario mantenere l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo ed approvato dal Senato in quanto trattasi di un'ipotesi diversa da quella rego-

lata nell'articolo 2 ed in quanto il meccanismo contemplato nel suddetto articolo 3 è lo stesso di quello della legge del 1964 che concede i libri gratuiti agli studenti delle scuole italiane nel territorio nazionale.

Il deputato De Marsanich si esprime in senso contrario al provvedimento in quanto ritiene che il suo contenuto non corrisponda agli scopi dichiarati dal Governo.

Il Relatore Storchi replica agli interventi dei colleghi intervenuti nella discussione dichiarandosi contrario all'emendamento preannunziato dal deputato Brusasca.

Il Sottosegretario di Stato Zagari raccomanda l'approvazione del provvedimento nel testo approvato dal Senato ed invita il deputato Brusasca a ritirare l'emendamento preannunziato oltre che per le ragioni sostenute dal deputato Russo, per non ritardare ulteriormente l'iter del disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazione, avendo il deputato Brusasca dichiarato di ritirare l'emendamento pressivo dell'articolo 3, pur ritenendo quanto mai opportuno snellire le procedure macchinose come quella prevista nell'articolo in questione.

Per dichiarazione di voto il deputato Cantalupo interviene sull'articolo 4 per sottolineare l'inadeguatezza del disegno di legge che, a suo avviso, risulta evidente data l'entità modesta della spesa prevista nel provvedimento.

Al termine della seduta la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Zagari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adesione alle quattro Convenzioni adottate dalla Commissione internazionale dello stato civile, rispettivamente una a Parigi il 27 settembre 1956, una a Lussemburgo il 26 settembre 1957 e due ad Istanbul il 4 settembre 1958, e ratifica delle due Convenzioni adottate dalla Commissione predetta rispettivamente a Roma il 14 settembre 1961 ed a Bruxelles il 12 settembre 1962, e loro esecuzione » (*Approvato dal Senato*) (2409).

Il Relatore Di Primio riferisce ampiamente sul disegno di legge illustrando il contenuto e la portata delle singole Convenzioni per le quali il provvedimento propone l'adesione dello Stato italiano. Conclude proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente all'approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione approva gli articoli del disegno di legge conferendo al Relatore Di Primio mandato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963 » (2417).

Il Relatore Folchi riferisce sul disegno di legge illustrandone le finalità ed il contenuto e dichiarandosi favorevole alla sua approvazione.

Il deputato Brusasca sottolinea l'importanza del primo capoverso dell'articolo 2 della Convenzione la cui portata merita considerazione.

Il deputato Sandri pone il problema, connesso a quello in discussione anche se attinente ad un paese che non aderisce alla Convenzione, dell'atteggiamento del Governo italiano di fronte alla paventata determinazione del governo australiano relativamente agli obblighi militari dei cittadini di altri Paesi residenti in Australia.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore e dichiara che per quanto attiene alla questione sollevata dal deputato Sandri, il Governo si è premurato di prendere contatti con i membri della Commissione internazionale di Camberra per valutare gli eventuali riflessi dell'atteggiamento e delle deliberazioni che il deputato Sandri paventa possano essere adottate dal governo australiano, riservandosi di fornire le delucidazioni del caso in una prossima occasione.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste " C " e " D " » (2609).

Il Relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto delle Note fra l'Italia e la Jugoslavia relativa all'Accordo sugli scambi locali tra le zone limitrofe indicate dal disegno di legge dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 » (*Approvato dal Senato*) (2640).

Il Relatore Storchi riferisce sul disegno di legge illustrandone il contenuto e dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1955, per la modifica dell'articolo 3 dello Accordo culturale dell'11 agosto 1955 » (2911).

Il Relatore Storchi riferisce sullo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna relative alla modifica dell'articolo 3 dell'Accordo culturale italo-iberico dell'11 agosto 1955 illustrandone

il contenuto e dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge relativo.

Il Sottosegretario di Stato Zagari concorda con le conclusioni del Relatore.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che risultano approvati e conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale » (2243).

Il Presidente Zappa, ricorda che nelle precedenti sedute i relatori Valiante e Fortuna hanno, ciascuno per la parte di propria competenza, svolta la relazione sul disegno di legge.

Interviene il deputato Dell'Andro, che sottolinea la necessità di accelerare al massimo l'esame del disegno di legge e dà atto al Governo per la solerzia dimostrata nella presentazione del provvedimento, oggi in esame; pone in rilievo, altresì, il positivo lavoro svolto dai relatori, deputati Valiante e Fortuna, nella loro illustrazione del provvedimento.

Ritiene che la delega non possa essere rifiutata al Governo in quanto nessun codice è stato approvato interamente dal solo Parlamento: la codificazione è un problema così complesso, che comporta tali e tante implicazioni, per cui, anche sotto l'aspetto della migliore formulazione tecnica, ritiene indispensabile concedere la delega al Governo.

D'altra parte, il ricorso alla procedura della sede redigente, di cui all'articolo 85 del Regolamento della Camera pensa che non sia attuabile in questa occasione, dato che non gli sembra possibile esaminare e definire nell'ambito di una Commissione, sia pure con il conforto del parere di tutta l'Assemblea, un lavoro di così vasta mole come è quello di un codice di procedura penale.

Ritiene che il Governo abbia fatto molto bene, indicando i vari punti della riforma, a

tracciare solo la cornice della struttura dei nuovi istituti in modo da consentire che i criteri e le direttive siano determinati proprio dal Parlamento.

Pensa, anche, che i due anni necessari al Governo per la esplicazione della delega sia un lasso di tempo ragionevole sempre che la riforma rimanga condizionata ai punti indicati nel disegno di legge. Gli sembra evidente che se la riforma, per iniziativa del Parlamento, dovesse interessare anche altri istituti, oltre quelli previsti, il tempo per l'attuazione del nuovo codice dovrebbe essere considerato con maggiore larghezza.

Non si nasconde la preoccupazione che, una volta concessa la delega, tutta la attività legislativa, sia di iniziativa parlamentare che governativa, incidente su problemi di carattere procedurale-penale, possa accusare una stasi proprio quando vi sono delle questioni urgentissime — come il problema della carcerazione preventiva — che richiederebbero interventi immediati. In ogni modo, sino al momento della concessione della delega, pensa che la Camera possa ben provvedere a questi specifici problemi con provvedimenti a sè stanti.

Considerando globalmente il lavoro di riforma del codice di procedura penale invita tutti a tener conto della realtà obiettiva entro la quale vive e si sviluppa oggi la società e, in conseguenza, a provvedere ad un sistema di norme che possano essere effettivamente operanti in questo momento storico. Per ottenere questo risultato sarà, forse, necessario rinunciare alla formulazione di norme astrattamente perfette, però, se la Commissione partirà dal presupposto che il primo bene da tutelare è quello della libertà del cittadino, ad esso dovranno cedere tutti gli altri criteri e orientamenti di carattere dottrinario. Gli sembra, inoltre, evidente che il nuovo codice debba essere informato sostanzialmente alla tutela delle garanzie dell'imputato, anche se sarà inevitabile che la società, in omaggio a questo basilare principio, debba pagare un determinato prezzo come potrebbe essere quello di vedere in libertà delle persone colpevoli, pur di non colpire, con la detenzione, un innocente.

Elaborando, su questa direttrice, la riforma del codice di procedura penale, il sistema processuale sarà adeguato ai principi voluti dalla Costituzione che tutelano, principalmente, i diritti della libertà della persona. Sotto questo angolo prospettico ritiene che la lesione sociale, determinata dal reato, non debba essere più considerata come una offesa

all'autorità dello Stato, ma come una offesa a quei beni fondamentali che regolano la comunità dei cittadini e che, pertanto, sono giuridicamente protetti dai poteri dello Stato.

Conseguentemente, anche gli organi di polizia non debbono più ritenersi investiti di un potere insindacabile, ma debbono identificare la loro funzione con la diligente volontà di un equilibrato indagatore nella ricerca degli elementi validi per determinare la verità di un fatto.

Ritiene che, allo stato della evoluzione del dibattito dottrinario e degli orientamenti dei vari operatori del diritto, parlare oggi di procedimenti accusatori o inquisitori rappresenti una impostazione superata. La Commissione deve tendere a creare una nuova forma di processo adeguato all'attuale stadio della società italiana nell'ambito e secondo i principi della Costituzione.

Per quanto concerne la polemica sulla istruzione formale e su quella sommaria, pensa che non sia il caso di sposare o l'una o l'altra tesi portandole a conseguenze estreme, ma sia necessario, piuttosto, dar vita ad una nuova forma di istruttoria, derivante dall'armonica fusione dei principi validi contenuti in quella formale o in quella sommaria, ma non unificarle o travasare una nell'altra.

Sintetizza, quindi, il proprio pensiero in merito a quella che, nel nuovo processo penale, dovrebbe essere la posizione del pubblico ministero e lo vede e lo identifica come il contraddittore della parte dedotta in giudizio.

Avviandosi alla conclusione del proprio intervento esprime il parere che la revisione del codice di procedura penale non possa andare disgiunta da una revisione del codice di merito ed anche degli altri codici.

Auspica che il Governo senta questa necessità, soprattutto per quanto riguarda il codice penale e che voglia presentare, quanto prima, al Parlamento almeno una « novella ». Ricorda come vi siano dei reati che hanno assolutamente bisogno di una loro chiara definizione giuridica, che va data nel complesso di una armonica visione generale dei vari tipi di reato, ed accenna al problema del reato di peculato per distrazione che tanta fatica interpretativa e polemiche giuridiche sta sollevando.

Ma una revisione del codice di procedura penale accompagnata, sia pure da una « novella » per quanto concerne il codice di merito, non sarebbe perfetta se non venisse presa contemporaneamente in considerazione anche la riforma carceraria, in quanto la ese-

cuzione della sentenza rappresenta il momento di verifica di tutta la bontà del sistema penale.

Interviene, quindi, il deputato Leone Giovanni, il quale ritiene che, in primo luogo, la Commissione dovrebbe concentrare la propria attenzione sul tema della concessione o meno della delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale.

Dichiara di dissentire da coloro che non ritengono opportuna la concessione di questa delega, in quanto tale strumento gli sembra altamente valido, soprattutto per quanto si attiene alla codificazione, dato che un nuovo codice ha esigenze tecniche e di coordinamento tali da essere ben superiori alle stesse opportunità politiche di un dibattito dei singoli istituti e delle specifiche norme davanti all'Assemblea.

Non può non rilevare come la produzione legislativa di questi ultimi venti anni sia risultata imperfetta ed abbia determinato, attraverso la critica della dottrina e degli operatori del diritto e della stessa magistratura, una svalutazione del Parlamento.

Quando il Parlamento ebbe a varare la « novella » del 1955, sorsero una serie di problemi, ben noti a tutti i deputati, che determinarono, addirittura, la emanazione da parte dell'esecutivo, di due distinti e successivi complessi di norme di attuazione. Ora, pensare che un codice di procedura penale possa essere varato dal Parlamento in modo perfetto o quasi, gli sembra impossibile, per cui si conferma nella sua opinione che solo la delega al Governo sia la strada migliore per raggiungere lo scopo.

Per quanto concerne lo speciale procedimento previsto dall'articolo 85 del Regolamento della Camera, cioè il mandato dell'Assemblea ad una Commissione di strutturare i singoli articoli di un provvedimento secondo principi, criteri e direttive approvate in Aula, fa presente che questo sistema, praticamente, negli ultimi dieci anni, non è stato mai applicato. Ritiene che sia inattuale pensare a questa procedura per approvare il nuovo codice di procedura penale.

Gli sembra evidente che, accando alla riforma del codice di procedura, si debba eventualmente pensare ad una « novella » per il codice penale, ed invita il Governo ad affrontare, prima possibile, la definizione dei reati quali il peculato per distrazione, l'abuso di autorità, gli atti innominati di ufficio che necessitano di una definizione tecnico-giuridica chiara ed inequivoca.

Afferma che i principi fondamentali del codice penale non appartengono ad alcun re-

gime politico, ma sono principi connaturali alla civiltà del popolo che li esprime.

Accenna, positivamente, al codice penale del 1930 per le innovazioni apportate in merito alla considerazione della personalità del reo e per delle posizioni giuridicamente avanzate che ritiene tuttora valide.

Esprime il parere che, in sede di revisione del codice di procedura penale ed eventualmente in sede di « novella », dovrebbe essere attentamente considerato il diritto alla libertà dell'imputato ed adottare tutta una speciale normativa per quanto concerne la privazione della libertà strutturando anche nuove forme punitive come l'arresto a domicilio, la limitazione di movimento in determinate zone, il divieto di attività specifiche, attraverso una intelligente graduazione delle pene. Naturalmente, tutti questi nuovi concetti dovrebbero essere bene intesi da coloro che, su un piano concreto, saranno successivamente chiamati ad applicarli, in quanto non vorrebbe che si ricreasse quella situazione reattiva manifestatasi al momento della pubblicazione della « novella » del 1955, che ne ha determinato, in gran parte, la sua atrofia funzionale. Il Parlamento, nella sua sovranità e nella sua consapevolezza, ritiene di dover indicare attraverso le leggi le nuove strade da seguire in quanto è sensibile alla evoluzione della società italiana. Auspica che anche i magistrati, e la magistratura in genere, possano sentire, attraverso le norme stabilite dal Parlamento, quale sia lo spirito di cui esse sono pervase e come le stesse siano dettate in base a valutazioni che derivano dalla sensibilità politico-sociale del momento storico nel quale vengono formulate.

Ritiene che durante i lavori della Commissione per la concessione della delega al Governo e, anche successivamente, durante il periodo in cui il Governo sarà investito della delega, il Parlamento abbia i poteri di approvare singole leggi dettate dalla necessità di ben definire o risolvere dei casi urgenti, come, ad esempio, quelle norme che afferiscono alla libertà personale dell'imputato. È vero che, a suo giudizio, in questi ultimi tempi si noterebbe un certo quale innovamento negli orientamenti della Cassazione che, in genere, si è dimostrata conservativa e portata alle interpretazioni più restrittive. D'altra parte, nell'opinione pubblica esiste uno stato di agitazione, se non anche di preoccupazione, di fronte ad alcune manifestazioni, talvolta anche clamorose, dell'operato della magistratura, per cui pensa che un intervento, anche settoriale o limitato, del Parlamen-

to per la regolamentazione di alcuni specifici istituti, sarebbe veramente ben posto.

A suo giudizio, la cosa più auspicabile, sarebbe una riforma integrale e sollecita di tutto il sistema ma, dato il tempo evidentemente necessario per arrivare alla conclusione di tale lavoro, che potrebbe essere procrastinato anche oltre la fine della presente legislatura, ritiene che il Parlamento dovrebbe porre mente, subito, ai problemi della libertà personale dell'imputato e del reo in quanto si lamentano, in materia, delle sperequazioni stridenti non solo fra ufficio ed ufficio ma anche nell'interno dello stesso ufficio; la scarcerazione automatica è un istituto che non funziona; l'abolizione, recentemente approvata dal Parlamento, del mandato di cattura per il reato bancarotta fraudolenta, è rimasto lettera morta perché vi si inserisce quasi sempre l'aggravante del valore « rilevante » che determina la carcerazione dell'imputato. Questi casi stanno assurgendo ad una forma inintesa di prassi sconfinando nell'arbitrio. Conseguentemente, il Parlamento nel suo intervento, per quanto concerne la libertà dei cittadini, non è che debba dar corso ad una forma di lassismo ma, semplicemente, a dettare delle specifiche precise ed univoche garanzie per la tutela di questo fondamentale diritto della persona umana che deve trovare protezione proprio nell'ambito del codice di procedura penale.

Conclude affermando di essere favorevole alla delega ed invita la Commissione ad anticipare qualche provvedimento, rispetto al complesso del disegno di legge, per sanare alcune situazioni che oggi richiedono, nel campo del diritto penale, un immediato intervento.

Prende, quindi, la parola il deputato Guidi, il quale, dopo essersi compiaciuto con i deputati Fortuna e Valiante per la loro opera di relatori, lamenta che la Camera abbia dato inizio all'esame della riforma del codice di procedura penale solo oggi, mentre già da tre anni si sarebbe potuto affrontare il problema sulla base del progetto Carnelutti.

Ritiene che il primo punto da affrontare sia quello relativo alla delega e dichiara di essere contrario alla sua concessione in quanto la codificazione dovrebbe rappresentare la espressione più alta della volontà e della capacità legislativa del Parlamento.

Il Parlamento, a suo giudizio, verrebbe meno alla propria funzione se, proprio di fronte alle leggi più impegnative, dovesse abdicare ai propri doveri per affidarli all'esecutivo. Ricorda che in questi ultimi tempi la

legge sulla programmazione, la legge sul mercato comune europeo sono state fatte o proposte attraverso delle richieste di delega e che la delega venne anche chiesta dal Governo Leone per la riforma di tutti e quattro i codici. A suo giudizio sono proprio questi gli argomenti sui quali Camera e Senato dovrebbero esprimere il proprio giudizio senza delegare ad altri i relativi poteri.

A questo punto svolge una esegesi dell'articolo 76 della Costituzione che tratta della delega, e ricorda come dai lavori preparatori della Costituente appaia che questa norma sia stata approvata con l'intendimento che dovesse servire solo per materie di scarsa importanza e, avendo in quella occasione il costituente Mannironi chiesto al Presidente Piccioni se attraverso la delega si sarebbero potuti varare dei codici, la risposta fu negativa. Da ciò deduce che dai lavori preparatori della Costituente si trae una chiara indicazione su quelle che sarebbero state le leggi delegabili. Ricorda, che nel 1863, il Parlamento italiano ebbe a rifiutare la delega al Governo per la riforma del codice civile e ciò, proprio in un momento storico in cui erano alla ribalta i problemi della famiglia. Il Governo ebbe, successivamente, la delega per coordinare il nuovo testo del codice civile e per la definitiva strutturazione formale delle norme.

Nel 1889, poi, sempre in tema di codici, il Governo ricevette la delega solo per la promulgazione e per il coordinamento. In sede di diritto comparato ricorda che in Germania, nel 1900, il Parlamento non concesse la delega per la riforma del codice civile e, anche in Italia, per la riforma del codice del 1911, la delega concessa al Governo fu preceduta da un complesso di intese, di definizioni e di accordi per cui la sostanza di ogni nuovo istituto venne preventivamente deliberata dallo stesso Parlamento.

Ritiene che il Parlamento sia in grado ed abbia il dovere di affrontare direttamente la riforma del codice di procedura penale anche perché la via della delega non è così breve, come potrebbe sembrare e, a prescindere dalla questione del tempo necessario, la ritiene altamente pericolosa, in quanto, come messo in evidenza nella rivista *Mondo giudiziario* del 1° gennaio 1964 è possibile incorrere in violazioni di carattere costituzionale, quando gli istituti, che venissero definiti normativamente dal Governo, non dovessero corrispondere in pieno ai criteri ed alle direttive della legge di delega, e ciò in base ad un giusto criterio già più volte ribadito dalla Corte costituzionale.

nale che, in casi del genere, vuol vedere riflessi nella norma definitiva tutti gli elementi sostanziali ed i criteri specificatamente indicati nella legge delegante.

Non vorrebbe che, seguendo questa strada della delega, si finisse con il varare una riforma del codice di procedura penale che offrisse il fianco a tutta una serie di eccezioni di incostituzionalità.

A suo giudizio, due sono le strade valide da seguire per quanto concerne il metodo di lavoro: la creazione di una commissione speciale per l'esame delle riforme da apportare al codice di procedura penale, oppure ricorrere allo strumento previsto dall'articolo 85 del Regolamento della Camera e, cioè, la formulazione delle norme di procedura penale attraverso la sede redigente.

Si preoccupa della eventualità che la attività del Parlamento resti congelata, in tema di provvedimenti di carattere processuale e penale durante il lungo periodo nel quale il Governo dovrà provvedere in base alla delega.

Attraverso l'esame dei punti contenuti nel disegno di legge in esame, fa notare che il Governo, pur accennando ad alcune innovazioni non si discosta dalla struttura dell'attuale sistema, per cui, fra gli opposti limiti dialettici del sistema accusatorio e di quello inquisitorio ha scelto formalmente un sistema misto, che, in pratica, assume aspetti soprattutto inquisitivi.

Ritiene che nel disegno di legge siano rilevabili delle lacune, come già il relatore Valiante ebbe a segnalare nel suo intervento introduttivo, e, particolarmente, per quanto concerne le misure cautelari; il problema della cassazione e cioè se debba giudicare solo nel campo della stretta legittimità; per quanto si attiene alle misure di sicurezza e gli sembra che il progetto del Governo sia soprattutto carente per quanto si riferisce ai diritti della difesa.

Indipendentemente da quella che potrebbe essere la forma che assumerà la nuova indagine preliminare, ritiene che in essa debbano essere realizzati integralmente e sin dall'inizio i principi dell'oralità e del contraddittorio e che la posizione del pubblico ministero debba essere ridimensionata e limitata e che nel nuovo sistema venga riconosciuta la parità con la difesa. A suo giudizio la difesa dell'imputato deve essere presente sin dai primi atti della istruttoria.

Critica particolarmente il punto 13 dello articolo 2 del disegno di legge, in quanto ritiene che, a parte tutta una serie di considerazioni, il fermo previsto nel massimo di sette

giorni contrasti con il principio costituzionale che lo limita a sole quarantotto ore.

Per quanto si attiene alla figura del pubblico ministero esclude che questo possa dipendere dall'esecutivo e, al massimo, ritiene che dovrebbe restare collegato con il Parlamento. A suo giudizio l'esercizio dell'azione penale non può essere inteso come un atto di Governo, per cui le funzioni del pubblico ministero dovrebbero essere ridotte, e tendere solo alla contestazione del reato.

Concludendo, confida che tutti i componenti della Commissione, di qualsiasi parte politica essi siano, vogliano collaborare per trovare un metodo adeguato per affrontare la riforma del codice di procedura penale senza ledere i diritti e le prerogative del Parlamento, in quanto ritiene che questa sia la prima occasione che si presenti al Parlamento italiano, per realizzare in unico contesto gran parte dei principi sanciti dalla Costituzione e, soprattutto quelli che concernono le garanzie per la libertà del cittadino.

Il deputato Riccio esordisce dichiarandosi favorevole alla concessione della delega, che ritiene necessaria. Contesta la interpretazione data dal deputato Guidi ai lavori preparatori dell'articolo 76 della Costituzione, e ricorda che in quella sede e in quella occasione il costituente Ambrosini dichiarò che la emanazione dei provvedimenti in virtù di una delega era giustificata soprattutto dalla maggiore idoneità di organi del potere esecutivo a dare una soluzione adeguata a determinati problemi. Comunque, sono sempre le Assemblee legislative che con il loro sovrano potere delegano tale potestà all'esecutivo, per cui non vi è alcuna menomazione del prestigio del Parlamento. Ricorda anche l'intervento, sempre in quella occasione, del costituente Tosato che, a coloro i quali chiedevano una tassativa indicazione delle materie per le quali fosse ammessa la delega, obiettò che, se nella Costituzione fosse stata inclusa una norma del genere, si sarebbe introdotta una vera e propria menomazione del potere legislativo. In quanto occorre lasciare alle Camere la più ampia facoltà di determinare l'oggetto della delega.

Pertanto contesta che vi sia uno svilimento dei poteri del Parlamento, quando questi concede la delega all'esecutivo, in quanto la fissazione dei principi e dei criteri direttivi costituiscono di per sé una prova della supremazia delle Camere.

Sottolinea, quindi, la stringatezza dell'affermazione contenuta nella relazione, ove si afferma che i codici sono sempre stati fatti

attraverso una delega. Eccessiva, d'altro lato, gli sembra la affermazione che i codici vadano fatti dal Parlamento. In mezzo a questi due estremi esiste tutta una situazione giuridica, politica, sociale che non può essere ignorata, e che il Parlamento deve valutare.

Non avrebbe nulla in contrario a procedere, come suggerito dal deputato Guidi, attraverso la creazione di commissioni speciali o secondo lo strumento previsto dall'articolo 85 del Regolamento della Camera. Però tutte queste soluzioni gli sembrano inattuabili per due ragioni: da un lato esiste una precisa richiesta di delega da parte del Governo; dall'altro manca un testo legislativo organico e articolato su cui una Commissione, sia essa speciale o permanente, possa discutere la riforma del codice di procedura penale.

Conseguentemente, oggi, la Commissione non ha altra scelta se non quella di approvare o meno la richiesta di delega.

Elementi cardine del nuovo processo penale, a suo giudizio, dovrebbero essere la ammissione dell'avvocato in tutti gli stadi dell'istruttoria; la comunicazione immediata all'imputato dell'accusa o della querela per la quale si intende procedere; la struttura di un complesso di garanzie che salvaguardino i diritti di libertà dell'imputato.

Dato che i processi penali rispecchiano sempre il grado e il tipo di civiltà del popolo che lo ha assunto, oggi il nuovo processo penale non può che rispecchiare questo momento della situazione italiana che non esita a definire di democrazia essenziale. Conseguentemente tutte le norme debbono essere strutturate per garantire i diritti del cittadino. Riprendendo il concetto già espresso dal deputato Giovanni Leone, sostiene la necessità che la Commissione voglia, indipendentemente dalla delega, varare una serie di provvedimenti di anticipo su determinati argomenti per la migliore tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Ritiene inutile parlare di procedimenti accusatori o inquisitori, se prima non sia chiarita la posizione che deve assumere il pubblico ministero nel processo penale. Infatti tutto lo andamento della struttura del processo ruota intorno alle funzioni, ai poteri e alla posizione che la legge affida al pubblico ministero.

Gli sembra indiscutibile che nel nuovo processo penale il pubblico ministero non debba avere alcun autonomo potere di coercizione nei confronti dell'imputato, e che la istruzione debba essere unica con tutte le garanzie del contraddittorio e dei diritti dell'imputato.

Con ciò non vuol dire che il pubblico ministero non abbia alcun potere o alcuna funzione nella fase istruttoria, anzi ritiene che a questo organo debbano essere affidate tutte le funzioni di preparazione e di coordinamento per la migliore riuscita sia dell'istruzione sia del dibattimento. La verità deve emergere dall'esame obiettivo dei fatti, ottenuto con il rispetto dei diritti dei cittadini secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Affronta, poi, il problema dei limiti del processo di cassazione e del processo di rinvio e conclude il proprio intervento sostenendo che la delega è giuridicamente valida, costituzionalmente ineccepibile, politicamente opportuna.

*(La seduta sospesa alle 13,30 è ripresa alle 17,50).*

Interviene il deputato Romeo che esprime il proprio apprezzamento per le relazioni dei deputati Valiante e Fortuna.

Ricollegandosi ad alcuni passi della relazione osserva che la crisi della giustizia si riflette non solo sulle sorti della democrazia ma benanco su quelle dello Stato in quanto, se la giustizia manca o è insufficiente, altrettanto carente o insufficiente è il senso dello Stato.

Ritiene che la crisi della giustizia possa essere individuata nella impossibilità per il giudice di dare, con mezzi idonei e solleciti, certezza di decisioni ai conflitti tra i cittadini, tra i cittadini e lo Stato e, per quanto riguarda il campo penale, una concreta applicazione della legge con la garanzia ed il rispetto dei diritti della difesa.

Tratta, quindi, alcuni aspetti della carenza degli organici della magistratura, la opportunità di mantenere i giudici collegiali riducendone, però, il numero nei rispettivi collegi ed esprime l'avviso che, al di là degli aspetti più inerenti alla vera e propria organizzazione amministrativa della giustizia, pensa che uno degli strumenti più validi per risolvere la crisi, sia da ravvisarsi nella riforma del codice di procedura penale.

Partendo da un esame analitico della posizione costituzionale dell'ordine giudiziario e della sua autonomia, affronta l'esame della figura del pubblico ministero affermando che la posizione di questo organo va riconsiderata, dato che essa, è venuta mutando rispetto a quella originaria. Ricorda che per l'ordinamento giudiziario del 1865 il pubblico ministero era il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, posto sotto la direzione del Ministero della giustizia.

Questa soluzione incontrò le critiche del Carrara, del Mortara e di altri giuristi i quali avvertivano che l'interesse dello Stato è la retta amministrazione della giustizia e non l'esplicazione della funzione attraverso un organo dipendente, e nello stesso tempo inserito nell'ordine giudiziario, perché in tal modo si affievoliva la distinzione dei poteri con usurpazione del potere giudiziario da parte dell'esecutivo.

Nei regi decreti del 1921 e del 1923 il pubblico ministero fu definito rappresentante dell'esecutivo presso l'autorità giudiziaria e sottoposto alla direzione del Ministro di grazia e giustizia. Questa posizione del pubblico ministero venne alquanto modificata con il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1944, n. 288 e dal regio decreto legge 31 maggio 1956, n. 511. Con il primo venne introdotto il controllo giurisdizionale sull'archiviazione degli atti da parte del pubblico ministero e con il secondo è stato attribuito al Ministro di grazia e giustizia solo il potere di vigilanza sui magistrati requirenti estendendo al pubblico ministero la garanzia della inamovibilità.

Fa notare che, per quanto concerne la figura e le funzioni del pubblico ministero, le opinioni dei due relatori divergono in quanto il relatore Fortuna sembra accettare il carattere prettamente giudiziario delle funzioni del pubblico ministero, invece, l'onorevole Valiante, propone di restituire ad esso la veste di rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria precisando la sua natura di parte.

Fra queste due diverse impostazioni ritiene che il criterio discretivo vada ricercato proprio nella determinazione delle funzioni del pubblico ministero e del loro limite in quanto, se esso è considerato giudice, è difficile renderlo pari nei diritti e nelle garanzie alla parte contrapposta se, invece, è considerato parte, la difesa avrà possibilità di parità ed il giudice del processo effettiva autonomia ed indipendenza.

Esamina, quindi, la figura del pubblico ministero secondo sistemi adottati in Francia, ove è considerato rappresentante del potere esecutivo, incaricato del controllo politico sulla amministrazione della giustizia; in Germania ove è considerato funzionario amministrativo, senza le prerogative dei magistrati e senza ingerenze sulla magistratura; secondo il principio del codice borbonico che lo considerava un magistrato ma rappresentante del potere esecutivo. A suo giudizio ritiene che il pubblico ministero dovrebbe es-

sere considerato gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalla magistratura, senza alcuna potestà di controllo e di ingerenza su di essa; le sue funzioni dovrebbero essere ritenute amministrative e, con tali funzioni, potrebbe anche dipendere dal potere esecutivo, che non avrebbe quindi ingerenze e controllo sulla giustizia; in sede processuale penale il pubblico ministero dovrebbe essere una parte in causa con pari diritti dell'altra parte in modo che entrambe si trovino in equilibrio perché entrambe subordinate al giudizio autonomo e indipendente del giudice.

Passa, quindi, a confutare le varie tesi che si potrebbero portare a sostegno delle opposte opinioni per sostenere, con ampiezza di documentazione, le posizioni espresse in apertura del suo intervento.

Osserva che il rilievo per cui l'imputato può essere condannato anche quando il pubblico ministero ne abbia chiesta la assoluzione, corrisponde al principio della divisione dei poteri ed alla distinzione di quello, proprio del pubblico ministero, dal potere giudiziario che avendo, come esclusiva attribuzione il « giudicare », deve esercitare questo potere autonomamente ed indipendentemente da quello del pubblico ministero.

Distinguendosi nel giudizio tre distinte funzioni che corrispondono all'accusa, alla difesa e alla decisione, ad ognuna di esse deve corrispondere un ufficio per esplicarle e ciascuno di questi uffici deve essere rispettivamente distinto e differenziato, altrimenti si cadrebbe nel processo inquisitorio ove il maggior difetto è costituito dalla concentrazione nello stesso ufficio della accusa e della decisione.

Conclude che, affermando il carattere di parte processuale del pubblico ministero, diventa logica la strutturazione del processo come è stato prospettato nelle relazioni dei deputati Fortuna e Valiante. Una volta che il pubblico ministero abbia limitata la propria attività al promuovimento dell'azione penale e che le sue indagini preliminari siano contenute alla formulazione dell'imputazione con la esclusione della facoltà di compiere atti preliminari di istruzione, l'unificazione dell'istruttoria potrà essere concentrata presso il giudice istruttore semplificando l'iter del processo con la sostituzione, fra l'altro, di una ordinanza di rinvio a giudizio all'attuale sentenza istruttoria ed allargando i giudizi per direttissima.

Manifesta dei dubbi sull'opportunità di abolire, almeno in giudizio, la formula di proscioglimento per insufficienza di prove, e

si dichiara consenziente per tutte le norme che tutelino la libertà personale ed assicurino le maggiori garanzie all'istituto della custodia preventiva. L'istruttoria, a suo giudizio, più che la finalità dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, deve dare al giudice istruttore la possibilità di decidere sull'archiviazione o sul rinvio a giudizio, mentre nel dibattimento si procederà all'assunzione delle prove dirette a formare ed a motivare la decisione del giudice per l'assoluzione o la condanna dell'imputato. Il principio dell'oralità e il contraddittorio delle parti, dovrebbe caratterizzare il nuovo processo penale, nel quale si dovrà consentire l'esercizio dell'azione civile per la riparazione del danno con facoltà riconosciuta al giudice penale di liquidarlo o di assegnare una provvisoria munita di provvisoria esecuzione.

Interviene, quindi, il deputato Cariota-Ferrara che dà atto ai relatori Fortuna e Valiante dell'importante lavoro svolto ed afferma di essere pienamente favorevole alla concessione della delega al Governo.

Per quanto concerne la esegesi, fatta nel proprio intervento dal deputato Guidi, dell'articolo 76 della Costituzione, puntualizza alcuni aspetti dei lavori preparatori ricordando che lo stesso Mortati in quella sede, prospettò l'opportunità che i decreti emessi, in conseguenza della delega, dovessero essere sempre compresi nei principi stabiliti dal Parlamento, e ricorda ancora che il Mortati, nel suo corso di diritto pubblico, afferma che la delega corrisponde alla pratica esigenza di affidare la disciplina di materie molto complesse o tecniche a organi, come quelli governativi, capaci di dare ad esse maggiore precisione. Il caso tipico è quello dei codici che, per la vastità e delicatezza della materia, richiedono una cura minuta, anche dei minimi particolari non sempre adeguatamente apprezzabili da una numerosa Assemblea politica.

Ritiene che l'attesa di diciotto anni, dalla instaurazione della Repubblica, prima di arrivare alla riforma del codice di procedura, non abbia nociuto perché in questo tempo si sono rafforzati gli istituti democratici e si è potuti meglio meditare sulla impostazione, sugli istituti e sulle soluzioni da dare al processo penale. Da ciò deriva che, nella nuova struttura del processo penale, il Parlamento dovrà por mente sia al carattere sociale delle norme che determinerà, con i principi e criteri direttivi da fissare nella legge di delega quanto alla corrispondenza, anche,

ai prevalenti principi di diritto internazionale penale.

A suo giudizio ritiene che il pubblico ministero debba sempre intervenire nella prima fase delle indagini che, però, dovrebbero essere contenute in un periodo di tempo ragionevolmente breve e che al rappresentante della pubblica accusa dovrebbe essere affidato il controllo della polizia giudiziaria assicurando, in tal modo, una garanzia di obiettività nella requisizione delle prove del reato.

Osserva che le leggi costituzionali assegnano al pubblico ministero il carattere di organo del potere giudiziario senza con ciò sopprimere, nel processo, il suo compito di parte. Ritiene che sia impossibile, però, collocare sullo stesso piano giudice e pubblico ministero, ma vede preminente la necessità di promuovere una piena parità fra accusa e difesa, in quanto il pubblico ministero è titolare della pretesa dello Stato, mentre la difesa rappresenta la tutela dell'imputato ed ambedue esprimono le loro richieste al giudice che non impersona alcuna pretesa propria o derivata, ma si pone quale arbitro tra le parti.

Per quanto concerne l'istruttoria, ritiene necessario arrivare alla soppressione delle due istruttorie attualmente previste dal codice di procedura penale per dar vita ad una istruttoria unica. La dialettica delle parti - accusa e difesa - deve iniziare già in fase istruttoria e, perciò, questa deve essere affidata al giudice istruttore reso libero da ogni altra preoccupazione. Ciò sarà possibile, soltanto, ristabilendo l'ufficio del pubblico ministero quale ufficio specificatamente di accusa con tutti i relativi poteri, eliminando quanto di competenza e di spettanza del giudice.

Ricorda la recente sentenza della Corte costituzionale per cui, effettivamente, la ristrutturazione della istruzione penale ha assunto carattere di viva urgenza. Il problema della unificazione della istruzione impone la scelta dell'organo cui dovrà essere affidata e se si considera il pubblico ministero parte nel processo penale esso non potrà assumere, nel contempo, le funzioni di istruttore.

Dopo ampia disamina delle funzioni del giudice istruttore, della posizione del pubblico ministero, afferma che la Commissione dovrà determinare un nuovo tipo di istruttoria affidato, come è sostenuto dal relatore Valiante, alle cure del giudice istruttore.

Naturalmente, nel nuovo codice, massima cura dovrà essere data alle garanzie della tutela della libertà individuale. Conseguentemente, la custodia preventiva dovrebbe poter essere decisa unicamente dall'organo della

giurisdizione. In questa fase sarà valutata l'entità del fatto, la gravità della possibile sanzione, i precedenti dell'imputato, il pericolo di fuga, il timore di soppressione o di alterazione delle prove, in quanto elementi irrinunciabili nella decisione del provvedimento che sarà chiaramente motivato e non secondo semplici formule di rito.

Pensa che, in tal modo, si potrebbero eliminare diverse deformazioni, oggi in atto, in sede di applicazione della custodia stessa.

Dichiara di essere contrario alla soppressione della formula di assoluzione per insufficienza di prove in quanto l'assoluzione può anche costituire un'ancora di salvezza per qualche colpevole, ma non deve determinare un'ombra sulla vita di un innocente.

Concludendo, riafferma la necessità della concessione della delega, l'unificazione della istruzione nelle mani del giudice, l'aggiornamento dell'attuale sistema misto del processo con lievissimi ritocchi degli aspetti inquisitori e con accentuata prevalenza di quelli accusatori; riconoscimento della necessità della partecipazione del difensore al compimento degli atti generici ed anche all'interrogatorio dell'imputato; adeguamento delle norme per impedire gli sconfinamenti e le iniziative autonome della polizia giudiziaria; limitazione della custodia preventiva e sistemazione della funzione del pubblico ministero nei limiti costituzionali.

Il deputato Galdo, rileva che nella seduta pomeridiana non è presente il rappresentante del Governo e sottolinea come, proprio di fronte alla richiesta di una delega, sia necessario che il Governo apprenda dalla viva voce dei deputati, gli orientamenti della Camera e prega quindi il Presidente di rendersi interprete di questa obiettiva necessità.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.30.

### ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Ronita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689).

Il deputato Caiazza esprime un giudizio sul disegno di legge presentato dal Governo ispirato, a suo avviso, ad un criterio equilibrato e realistico di equidistanza fra le due opposte, inaccettabili posizioni dei conservatori estremi e degli innovatori ad ogni costo. Il problema sottoposto al legislatore è quello di modificare le nostre strutture universitarie al fine di adeguarle alle mutate esigenze della società civile, e l'iniziativa governativa rappresenta una risposta adeguata, anche se suscettibile di modificazioni e miglioramenti ai quali del resto essa è — per espressa dichiarazione del Governo — largamente disponibile.

Passando poi a considerare le articolazioni della questione, esprime il suo assenso alla idea della università-comunità, garantita da strutture assistenziali facenti perno soprattutto sui collegi; ritiene che la facoltà debba ancora essere considerata il centro vitale di una università non frammentata in modo atomistico; è del parere che debba essere chiarito il posto che spetta al dottorato di ricerca ed il rapporto che intercorre fra gli istituti aggregati e le facoltà.

Per quanto attiene alla autonomia universitaria, ne analizza le varie implicazioni (amministrativa, didattica, di ricerca, degli ordinamenti) e sottopone a particolareggiato esame anche il problema dei rapporti fra l'università e l'esecutivo, facendo presente come l'autonomia universitaria trovi nel nostro ordinamento non tanto un limite condizionante, quanto un confine obiettivo nel legame finanziario che reca l'università allo Stato (il quale peraltro riconosce poi anche i titoli rilasciati).

Si sofferma quindi sui problemi degli organi dell'università, esprimendo l'opinione che il corpo accademico dovrebbe tenere periodiche riunioni.

Quanto al dibattuto problema del pieno impiego, non crede che esso trovi una soluzione adeguata nella drastica proibizione dell'attività professionale. Conclude affermando che il problema della riforma universitaria non può trovare soluzione in una semplice modifica dall'esterno degli ordinamenti, che prescindano dalla mobilitazione delle energie umane presenti nell'Università stessa.

Il deputato Cruciani si sofferma ad illustrare la proposta di legge n. 2689 da lui presentata, augurandosi che essa concorra in modo produttivo alla rielaborazione del dise-

gno di legge governativo; disegno di legge che egli giudica inferiore all'attesa che la Commissione di indagine aveva creato nel paese, e troppo angusto nei confronti dei problemi che fronteggia.

Sottolinea in modo particolare la concorde opinione espressa da tutte le autorità scolastiche interessate nel senso di contrastare il declassamento che insidia l'insegnamento della educazione fisica, associando all'università la formazione degli insegnanti: solo in questo modo si può impegnare anche l'insegnamento dell'educazione fisica, intesa in senso moderno, a contribuire in modo produttivo alla formazione civile dei giovani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275) (*Parere della XII Commissione*).

Il deputato Bo, dopo aver premesso che l'associazionismo deve essere un momento di tutta la politica agricola, afferma che, sulla base di posizioni assunte anche dalle A.C.L.I., occorre un preliminare rafforzamento della forza contadina per un democratico funzionamento delle istituende associazioni.

Dichiara in particolare che sarà necessario attendere le deliberazioni comunitarie che potrebbero richiedere l'elaborazione di una linea diversa.

Il Presidente fa rilevare al deputato Bo che esiste un problema urgente per il nostro Paese di organizzare il mercato dalla parte della produzione.

Il deputato Bo concorda sulla urgenza di tale organizzazione e ribadisce la necessità di approfondire il rapporto tra gli orientamenti M.E.C. e la posizione italiana. Sottolinea altresì, nel quadro del rapporto tra il nostro sistema economico ed il resto del mondo, il problema di un equilibrio che occorre realizzare tra la protezione dei produttori agricoli e la incentivazione dello sviluppo, che ci riporta al complesso problema delle strutture produttive proprietarie che occorre rinnovare.

Dopo aver analizzato dettagliatamente gli emendamenti del testo in discussione, auspica la formazione più idonea di molti articoli, affermando che le osservazioni fatte dalla sua parte non sono frutto di preconcetti, ma di analisi obiettive.

Ricorda poi taluni esperimenti che si stanno tentando di una integrazione verticale tra produzione e consumo che escludono la partecipazione dei contadini e conclude che proprio per dar forza al mondo contadino occorre fare una legge che dia ai produttori agricoli un reale potere contrattuale.

Il deputato Ferraris afferma che l'attuale proposta di legge dà al mondo agricolo la concreta prospettiva di una tutela finora inesistente. Occorre a suo parere chiarire soltanto alcuni punti, mentre ribadisce che la proposta per la sua parte rappresenta un passo in avanti proprio nella direzione di un maggior potere di mercato a favore dei produttori agricoli.

Esprime peraltro qualche rilievo critico sul problema del voto plurimo, sostenendo la necessità che occorre difendere fermamente e l'azienda contadina e la cooperazione.

Conclude auspicando una rapida approvazione del provvedimento.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

## SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato De Leonardis chiede che il Ministro dell'agricoltura illustri dinnanzi alla Commissione, nel quadro della politica comunitaria, i problemi del riequilibrio del mercato delle sostanze grasse, con particolare riferimento all'olio di oliva, ai quali l'Italia è in modo particolarissimo interessata.

Il deputato Marras si associa alla richiesta di un dibattito in Commissione sulla politica comunitaria, segnalando a sua volta il problema della produzione delle barbabietole e della struttura del F.E.O.G.A.

Il deputato Ognibene sottolinea l'opportunità di consultare la Commissione parlamentare che fu costituita per la predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica relativo alla repressione delle frodi in materia di vini.

Il Sottosegretario Antoniozzi dichiara di prendere atto della richiesta specifica formulata dai deputati Marras e De Leonardis, che rappresenterà al Ministro. In rapporto alla richiesta del deputato Ognibene si riserva di fornire adeguata risposta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore CARELLI: « Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2746).

Il relatore Prearo, fa presente che il provvedimento si è reso necessario per consentire ai produttori dei vini spumanti di disporre di un lasso di tempo maggiore al fine di adeguarsi alle disposizioni del decreto presidenziale n. 162 del 1965. In sostanza l'anno di tempo previsto come proroga è scaduto nel marzo di quest'anno, ma il provvedimento si rende necessario per poter normalizzare la situazione che si è determinata in questo periodo.

Il deputato Ognibene conferma l'adesione del suo gruppo alla proposta che tende a sanare una situazione particolare che nell'applicazione del provvedimento, a suo avviso sempre utile e necessario, si sono verificate.

Richiama l'attenzione del Governo sul problema dell'alcool metilico e lo invita ad una rimediazione, con la collaborazione dei parlamentari, di taluni aspetti applicativi del provvedimento stesso che richiedono organici correttivi.

Dopo che il Sottosegretario Antoniozzi ha riconfermato il parere del Governo favorevole al provvedimento, la proposta, che consta di un unico articolo, viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

Senatore CARELLI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore Prearo dichiara che il provvedimento tende a colmare due lacune, la prima relativa alla competenza delle regioni a statuto speciale in luogo dei soppressi ispettorati agrari; la seconda relativa ad una più esatta formulazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, regolante particolari modalità nell'uso di etichette, recipienti, ecc.

Il deputato Marras conferma il parere favorevole del suo gruppo al provvedimento.

Il Sottosegretario Antoniozzi a sua volta dichiara di concordare sulle modifiche proposte col provvedimento in discussione, in base alle quali si riuscirà anche a sbloccare situazioni particolari nelle regioni a statuto speciale.

Il Presidente pone in votazione l'articolo 1 e l'articolo 2, che sono approvati.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed è approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

**INDUSTRIA (XII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Picardi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Scaglionamento dei termini per l'adeguamento tecnico della attrezzatura dei panifici » (2954);

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Nuovi termini per la trasformazione dei panifici, prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e concessione di crediti per la trasformazione dei forni e le attrezzature tecniche » (483);

Senatore LEVI: « Proroga dei termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga, concernenti lo adeguamento dell'attrezzatura dei panifici » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2896).

Il Relatore Bova, ripercorrendo le fasi della legislazione degli ultimi trent'anni diretta all'ammodernamento dei panifici, traccia un giudizio di massima — che l'esperienza rende oggi possibile — sulla *ratio*, sui risultati, sulle carenze della legge n. 1002 del 1956, che in questa sede si intende non soltanto prorogare ma anche riformare e migliorare.

Affermato che la legge n. 1002 ha senza dubbio conseguito uno degli scopi fondamentali che i suoi autori si erano proposti, la riduzione delle licenze, ma non l'altro e principale, il miglioramento igienico e la modernizzazione tecnica delle attrezzature, rileva come la percentuale dei panifici trasformati si mantiene tuttora bassa in quanto i panificatori non sono stimolati dall'attuale disciplina ad affrontare la trasformazione degli

impianti, che implica notevoli spese senza alcun vantaggio economico immediato.

Ricordato inoltre che si è diffusa in una parte del pubblico l'opinione che il pane cotto tradizionalmente a legna sia più igienico e saporito, e rilevato che la legge n. 1002 non ha dato i risultati sperati anche per la difettosa formulazione dell'articolo 15 a proposito della espressione « centro abitato » di incerta identificazione nel nostro ordinamento, il relatore propone un nuovo testo che risulta dalla unificazione del provvedimento approvato dal Senato e d'iniziativa del senatore Levi con il disegno di legge n. 2954 relativo ai nuovi termini per l'adeguamento dei panifici e con la proposta di legge del deputato De Marzi Fernando e altri che prevede misure di incentivazione dirette a promuovere il predetto adeguamento tecnico.

In sede di discussione generale intervengono i deputati Biaggi Nullo e Demarchi, per proporre lo studio di un congegno tendente a riservare ed assicurare gli incentivi soltanto a quegli imprenditori che diano garanzia di muoversi a tempo nel senso indicato dal provvedimento; il deputato Colleoni, per prospettare qualche considerazione circa la modificazione dei gusti nel consumo del pane ed i cambiamenti intervenuti nella struttura della produzione del pane e della pasta (poche industrie e molte rivendite in luogo della vecchia struttura a base artigianale); il deputato Alesi che avanza alcune perplessità in ordine al sistema proposto di garanzie creditizie.

Il Sottosegretario Picardi ed il relatore, replicando ai deputati intervenuti nella discussione generale, sottolineano che il nuovo testo è stato predisposto sulla base di un generale accordo e di una complessiva valutazione compiuta dal Governo e dal relatore stesso con i rappresentanti delle categorie interessate.

Successivamente la Commissione, dopo brevi osservazioni del deputato Titomanlio Vittoria e del rappresentante del Governo, approva l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

« I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, e di cui all'articolo 15 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono prorogati come segue:

al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in Comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti ».

La Commissione quindi non approva il successivo articolo del testo unificato presentato dal relatore tendente a stabilire un sistema di priorità fra coloro che intendessero aprire nuovi esercizi rammodernati in luogo di quelli non trasformati.

La Commissione approva poi l'articolo 2 nel seguente testo interamente tratto dal disegno di legge n. 2954:

#### ART. 2.

« Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 31 luglio 1956, numero 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 44 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza ».

La Commissione approva successivamente l'articolo 3, tratto, con qualche modificazione di carattere formale, dalla proposta di legge n. 483 dei deputati De Marzi Fernando ed altri. Salvo riserva di coordinamento, il testo approvato è il seguente:

#### ART. 3.

« Per le trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche a norma delle leggi di cui all'articolo 1 della presente legge, si applica la legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e l'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649 ».

Sul successivo articolo del testo unificato, corrispondente all'articolo 3 della proposta di legge n. 483, dopo brevi interventi dei deputati Cervone, Helfer, Biaggi Nullo, Cataldo, del proponente De Marzi Fernando, del relatore Bova e del rappresentante del Governo, la Commissione, su proposta del Presidente,

decide di incaricare lo stesso rappresentante del Governo ed il relatore di chiedere in via breve il parere degli organi competenti del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia circa la possibilità e i limiti di accettazione, da parte delle banche ordinarie, delle fidejussioni e delle cauzioni previste in tale articolo.

Il Presidente rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,25.

### LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi » (2599);

RICCIO: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti » (60);

CRUCIANI ed altri: « Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio » (78);

ORIGLIA ed altri: « Istituzione a favore degli agenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (125);

MAZZONI ed altri: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali » (178);

BUTTE ed altri: « Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari » (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (534);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 » (757);

SANTI: « Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio » (787).

Il Relatore De Marzi Fernando illustra gli emendamenti deliberati dal Comitato ristretto al testo del disegno di legge n. 2599, scelto come base della discussione, ed i cui punti fondamentali concernono la riduzione del contributo dovuto dagli esercenti commerciali a lire 1.200 mensili oltre al contributo base, nonché la riduzione al 75 per cento della contribuzione dovuta al fondo sociale e l'estensione dell'assistenza malattia ai pensionati; richiama inoltre l'attenzione sull'emendamento inteso a dare applicazione alla legge anche per gli esercenti commerciali cessati nel 1964, riguardo al quale però il Governo ha mantenuto le sue riserve, all'articolo aggiuntivo inteso ad introdurre un contributo all'ENAOLI da parte di tutti i lavoratori autonomi, i cui orfani già godono delle prestazioni d'istituto, e, dopo aver precisate le ragioni per cui la maggioranza del Comitato ristretto non ha ritenuto di accedere ad altri emendamenti, conclude proponendo che il disegno di legge medesimo sia discusso in sede legislativa.

Il deputato Mazzoni ritiene che il provvedimento, investendo problemi di carattere generale, debba essere discusso con la procedura ordinaria, anche perché la sua parte politica non è soddisfatta degli emendamenti accolti dal Comitato ristretto, che hanno carattere limitato. Sollecita in proposito l'estensione dell'assistenza malattia ai pensionati, la possibilità di una pensione contributiva più elevata anche mediante versamenti volontari, maggiori minimi di pensione a decorrere dal 1967 in correlazione a quanto previsto dal piano di sviluppo economico e la possibilità di ripartizione degli avanzi di gestione quando raggiungano un certo ammontare, non ritiene infine pertinente al disegno di legge l'inserimento di norme contributiva nei riguardi dell'ENAOLI.

I deputati Cruciani, Ferioli ed Armaroli esprimono il consenso delle rispettive parti politiche all'approvazione del disegno di legge sulla base degli emendamenti proposti dal Comitato ristretto e per un sollecito iter del provvedimento.

Il deputato Bianchi Fortunato si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, che viene a colmare una sperequazione esistente ai danni degli esercenti attività commerciali, e auspica che in prospettiva sia possibile arrivare ad una gestione unitaria della assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi. Si dichiara contrario invece a prevedere fin da ora la ripartizione automatica degli avanzi di gestione, che ritarderebbe la realizzazione della pensione contributiva, mentre fa presente le sue perplessità circa la corresponsione delle pensioni a favore di coloro che fossero cessati dall'attività commerciale nel 1964, ponendosi identico problema anche per gli esercenti cessati in epoca anteriore.

Il Relatore De Marzi Fernando replica agli intervenuti, sottolineando come la retrodatazione al 1964 trovi giustificazione per le particolari condizioni della categoria, che non ebbe a beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali avvenuta nel 1964.

Il Sottosegretario di Stato Calvi si associa alle osservazioni del Relatore, salvo quanto riguarda l'applicazione della legge agli esercenti cessati nel 1964, e assicura che il Governo proporrà una soluzione per facilitare la immediata applicazione della legge a coloro che alla sua entrata in vigore già avessero maturato il diritto a pensione.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi alla prossima seduta l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2599.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2894).

Su proposta del Presidente Zanibelli la Commissione rinvia l'esame del disegno di legge in attesa che la V Commissione Bilancio dia le indicazioni idonee per la copertura delle spese pluriennali previste dal provvedimento.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

CATALDO ed altri: « Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3044).

Su proposta del Relatore Cengarle, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 28 APRILE 1966, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731).

SAVIO EMANUELA e TANTALO: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico » (971).

GIOMO ed altri: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento » (1514).

NALDINI ed altri: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (2670).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il Ministro della sanità Mariotti, informa la Commissione di aver chiarito, in occasione di contatti avuti con il Ministro dell'industria e commercio, che il provvedimento in discussione, data la diversa disciplina prevista per le singole zone del territorio nazionale, non dà luogo a preoccupazioni per quanto concerne la utilizzazione da parte dell'Enel del carbone del Sulcis.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge 2731 scelto dal Comitato ristretto quale testo base.

L'articolo 1 viene approvato nel seguente testo interamente sostitutivo proposto dal Comitato ristretto.

« L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonché l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge ».

Dopo interventi del Relatore Usvardi, dei deputati Capua, Gasco, Alessi e Bartole e del Ministro Mariotti, la Commissione approva l'articolo 2 predisposto dal Comitato ristretto (interamente nuovo), accogliendo gli emendamenti proposti dal deputato Pasqualicchio.

il primo soppressivo al primo comma delle parole « interessato alla presente legge » e il secondo soppressivo al punto 3) del secondo comma delle parole « una particolare importanza turistica e artistica oppure »; cosicché l'articolo 2 risulta del seguente tenore:

« Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due "zone" di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B.

La zona A comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

La zona B comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti, ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purché presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica ».

Dopo interventi dei deputati Bartole, Capua, De Lorenzo, Morelli e Scarpa, del Rela-

tore Usvardi, del Ministro Mariotti, del Presidente De Maria, la Commissione respinge un emendamento presentato dai deputati Morelli ed altri, tendente ad includere nella Commissione centrale i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, mentre viene ritirato un emendamento De Lorenzo ed altri, tendente ad includere nella Commissione centrale sei esperti da nominarsi di concerto con i Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, e viene altresì ritirato un emendamento Bartole, tendente ad includere nella commissione centrale un rappresentante della Lega per la lotta contro i fumi ed i rumori.

L'articolo 2 del disegno di legge (3 del Comitato ristretto) viene quindi approvato nel seguente testo proposto dal Comitato:

« Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanità, scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un esperto di meteorologia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».

La Commissione approva quindi l'articolo 3 del disegno di legge (4 del Comitato ristretto) nel testo governativo.

Passando all'esame dell'articolo 4 del disegno di legge (articolo 5 del Comitato ristretto) la Commissione respinge l'emendamento Scarpa tendente a sopprimere, al primo comma, la parole « presso l'ufficio del medico provinciale »; accoglie l'emendamento proposto dal Comitato ristretto al primo alinea del primo comma sostitutivo delle parole: « dal prefetto del capoluogo della regione che lo presiede » con le parole « dal Presidente della Regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale del capoluogo della regione che la presiede »; accoglie al secondo alinea del primo comma l'emendamento del Relatore, Usvardi, tendente ad aggiungere all'alinea medesimo le parole « che presiede in caso di assenza del Presidente », accoglie l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Morelli che inserisce, al primo comma, dopo l'undicesimo alinea, il seguente alinea « da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia »; accoglie l'emendamento del Relatore Usvardi che, al primo comma, ultimo alinea, sostituisce le parole « o da un suo delegato » con le parole « e da un suo esperto »; respinge, infine il seguente emendamento di cui è primo firmatario il deputato Morelli tendente ad inserire, dopo il penultimo, il seguente comma:

« Nelle Regioni a statuto speciale il Comitato è nominato dal Consiglio regionale. Esso è presieduto dal Presidente della Regione il quale può farsi sostituire dall'Assessore alla Sanità della Regione ».

L'articolo 4 (articolo 5 del Comitato ristretto) è quindi approvato nel seguente testo modificato:

« In ogni capoluogo di Regione, nella quale almeno un comune risulti interessato alla pre-

sente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal Presidente della Regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, dal Presidente della Amministrazione Provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;

dall'assessore alla sanità della regione, ove questa sia già costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del Presidente;

dal medico provinciale del capoluogo della regione;

dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;

dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;

da un esperto meteorologo;

dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;

da un rappresentante delle province della regione;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione, e da un suo esperto.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle province e dei comuni di volta in volta interessati.

Il Comitato nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 5 ».

La Commissione approva, poi, senza modificazioni l'articolo 5 del disegno di legge (articolo 6 del Comitato ristretto).

L'articolo 6 (articolo 7 del Comitato ristretto) a seguito dell'accoglimento degli emendamenti all'emendamento proposto dal Comitato ristretto di iniziativa del deputato Gasco (soppressivo al primo comma delle parole « zona B ») del deputato Alboni (che inserisce al primo comma dopo le parole « debbono istituire » le parole « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge »), di iniziativa dei deputati Gasco e Alboni (soppressivo del secondo comma), del relatore Usvardi (che al terzo comma inserisce dopo le parole « provvedere direttamente » la parola « anche »), risulta approvato dalla Commissione nel seguente testo modificato:

« Le amministrazioni provinciali debbono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purché questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notificano all'amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge ».

L'articolo 7 del disegno di legge (articolo 8 del Comitato ristretto) è approvato nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

« Nelle zone A) e B) previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonché i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

All'articolo 8 del disegno di legge (articolo 9 del Comitato ristretto) la Commissione respinge un emendamento, di cui è primo firmatario il deputato Alboni, tendente a sostituire, al primo comma, le parole « al comando provinciale dei vigili del fuoco che lo approva dopo aver constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento » con le parole « al sindaco del comune

che lo approva sentito l'ufficiale sanitario ed il comando provinciale dei vigili del fuoco ».

L'articolo 8 del disegno di legge (articolo 9 del Comitato ristretto) è quindi approvato senza modificazioni nel testo del disegno.

All'articolo 9 del disegno di legge (articolo 10 del Comitato ristretto) la Commissione respinge l'emendamento all'emendamento al primo comma, proposto dal Comitato ristretto, d'iniziativa del deputato Alboni tendente a sostituire le parole: « al comando provinciale dei vigili del fuoco » con le parole « al sindaco del comune che, avvalendosi della collaborazione dei vigili del fuoco ». La Commissione accoglie contestualmente l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal Comitato ristretto cosicché l'articolo 9 del disegno di legge (articolo 10 del Comitato ristretto) risulta approvato nel seguente testo modificato:

« Entro 15 giorni dalla installazione e dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto, verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Prefetto.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, è punito con l'ammenda di lire 50 mila a lire 150 mila ».

L'articolo 10 del disegno di legge (articolo 11 del Comitato ristretto) è approvato dalla Commissione nel testo proposto dal Comitato che è del seguente tenore:

« I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici, di cui al precedente articolo 8, nei comuni appartenenti alle zone A e B, devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti ».

Per l'articolo 11 del disegno di legge (articolo 12 del Comitato ristretto) la Commissione dopo aver respinto una sospensiva for-

malmente presentata dal deputato Monasterio, esamina l'emendamento di cui è primo firmatario il deputato Alboni, che tende ad inserire, al primo comma, secondo alinea, dopo le parole « distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) le parole « olii combustibili leggeri ».

Intervengono nella discussione il deputato Alboni, che richiama la discussione svoltasi in Senato e cita la relazione dell'Associazione nazionale commercio petroli, il deputato Morelli che sostiene l'opportunità dell'inserimento degli olii combustibili leggeri in relazione alla graduazione di prodotti inquinanti già operato dal disegno di legge, il deputato Gasco ed il Relatore Usvardi che, rilevate le esigenze di maggiori controlli per il prodotto in questione richiamano il comma secondo dell'articolo in discussione che consente alla Commissione centrale di proporre ulteriori esenzioni per prodotti simili a quelli già indicati al primo comma. Il Ministro della sanità, Maritti, dichiara di non poter accogliere l'emendamento; rammenta che mentre kerosene e gasolio vengono prodotti e venduti in regime di concorrenza internazionale gli olii combustibili leggeri sono prodotti invece in regime di duopolio (Libia e Asia Minore) e poiché non si è in rapporti commerciali di *clearing* non ritiene opportuno venga, per legge, stimolata la domanda di prodotti i cui prezzi sono suscettibili di manovra oligopolistica al rialzo. Il problema rimane quello della massima mobilità di mercato delle materie prime considerate.

La Commissione respinge l'emendamento Alboni sopra riferito cosicché l'articolo 11 (articolo 12 del Comitato ristretto) risulta approvato nel testo del disegno di legge.

Il Presidente De Maria rinvia quindi il seguito dell'esame degli articoli ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Venerdì 29 aprile, ore 10,30.

- 1) Esame di rilievi circa alcune trasmissioni televisive;
- 2) Varie.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 29 aprile, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del Codice di procedura penale (2243) — Relatori: Valiante e Fortuna — (*Parere della I e della V Commissione*).

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 29 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

— Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione permanente*).